



**COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE**

Città Metropolitana di Firenze

**Regolamento per lo Svolgimento**  
**del Mercatino del Riuso**  
**“Svuota la soffitta”**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

## **Indice generale**

<b>1. Campo di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Area di svolgimento.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Requisiti di partecipazione.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Spazi espositivi e relativi allestimenti.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Tipologia di beni in esposizione e vendita.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Modalità di presentazione delle domande e assegnazione degli spazi....</b>	<b>4</b>
<b>7. Modalità di partecipazione.....</b>	<b>5</b>
<b>8. Norme di comportamento.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Controlli e vigilanza.....</b>	<b>6</b>
<b>10. Responsabilità.....</b>	<b>6</b>
<b>11. Sanzioni.....</b>	<b>7</b>

**Allegato A. - Planimetria con disposizione spazi espositivi.**

**Allegato B. - Modulo di domanda di partecipazione.**

## **Articolo 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino del riuso denominato "***Svuota la Soffitta***" - che si svolgerà due volte all'anno nelle giornate della prima domenica di maggio e della prima domenica di ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00.
2. Il mercatino, nelle date di cui sopra, può svolgersi inoltre in concomitanza con altre iniziative di carattere commerciale e/o culturale.
3. Il mercatino può svolgersi inoltre in via straordinaria in concomitanza con altre iniziative di carattere commerciale e/o culturale previamente autorizzato con atto di indirizzo della Giunta Comunale anche se a carattere generale.
4. Le norme del presente regolamento si applicano anche ad eventuali svolgimenti straordinari del mercatino e potranno subire anche delle modifiche specifiche in riferimento alle esigenze tecniche necessarie per lo svolgimento degli eventi.

## **Art. 2 – Area di svolgimento**

1. Il mercatino si svolge, di norma, in Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa (con dislocazione risultante da planimetria allegata – allegato A) per un numero di 50 (cinquanta) spazi.
2. In casi particolari, e/o in concomitanza con altre iniziative, la Giunta Comunale potrà stabilire una localizzazione diversa.
3. Nell'ipotesi di condizioni meteorologiche avverse, e/o di scarsa affluenza di partecipanti, il Comune avrà facoltà di annullare l'evento.

## **Art. 3 – Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare al mercatino privati cittadini che intendano vendere o scambiare oggetti usati propri. La partecipazione è consentita ad un solo componente per nucleo familiare. Sono ammessi anche minori di 18 anni, purché accompagnati costantemente da un familiare durante la manifestazione.
2. E' preclusa la partecipazione a qualsiasi operatore commerciale, artigiano, non professionista (già "hobbista") e venditore di opere dell'ingegno, che intenda vendere prodotti relativi all'esercizio della propria attività.
3. Possono inoltre essere ammessi alla manifestazione eventuali artisti di strada o operatori dello spettacolo viaggiante che, all'interno degli spazi eventualmente disponibili, svolgono la propria attività nel rispetto delle norme, prescrizioni e indicazioni dettate dalle disposizioni di settore.

#### **Art. 4 – Spazi espositivi e relativi allestimenti**

1. Lo spazio massimo assegnabile ad ogni partecipante è di mq 6 (3m X 2m).
2. Ogni partecipante deve provvedere per proprio conto ad allestire il suo spazio espositivo, procurandosi tavoli e sedie e quanto necessario per la vendita e/o lo scambio del materiale, e mantenendo una distanza di almeno 1,5 metri dagli allestimenti vicini.
3. I partecipanti devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di soccorso.
4. Alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si applica la fattispecie di esenzione di cui all'art. 52, comma 1, lett. p del vigente Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale.

#### **Art. 5 – Tipologia di beni in esposizione e vendita**

1. Nell'area della manifestazione è consentita l'esposizione di beni di esclusiva proprietà del partecipante. Le cose esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano e naturalmente in buone condizioni, pulite e di valore commerciale inferiore, uguale a € 50.
2. È vietata la vendita di oggetti nuovi, oggetti antichi con valore superiore a € 50, oggetti preziosi, prodotti alimentari, piante, animali, armi e/o materiali esplosivi e/o combustibili.

#### **Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande e assegnazione degli spazi**

1. L'adesione alla manifestazione dovrà essere presentata tramite l'apposita domanda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione Comunale, allegata al presente regolamento (allegato B), che può essere ritirata presso l'ufficio URP del Comune di Barberino Tavarnelle, negli orari di apertura, o scaricata dal sito internet comunale.
2. Le adesioni dovranno pervenire a partire dal primo giorno del mese precedente alla data di svolgimento della mercatino ed entro, e non oltre, le ore 13:00 del lunedì precedente alla data di svolgimento della manifestazione, con una delle seguenti modalità:
  - a mezzo posta ordinaria o raccomandata (le domande dovranno comunque pervenire entro il termine di cui sopra e non saranno concesse deroghe, neanche nel caso in cui si verificassero ritardi dovuti al servizio postale);
  - a mezzo consegna diretta all'Ufficio Protocollo (URP) del Comune di Barberino Tavarnelle (P.zza Matteotti, 39 – Tavarnelle Val di Pesa e Via Cassia, 49 – Barberino Val d'Elsa);

- a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  
[barberinotavarnelle@postacert.toscana.it](mailto:barberinotavarnelle@postacert.toscana.it)
3. Non saranno accettate domande di adesione trasmesse a mezzo posta elettronica non certificata.
  4. E' obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione una copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore (pena l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione). In alternativa la domanda può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore stesso.
  5. La conferma dell'avvenuta accettazione della domanda di partecipazione da parte del Comune perverrà ad ogni richiedente, a mezzo posta elettronica, entro le 13:00 del venerdì precedente alla data di svolgimento della manifestazione, pertanto fatto obbligo di inserire nella domanda di adesione l'indirizzo e-mail scritto in maniera più chiara possibile. Il Comune non resta responsabile di mancate comunicazioni dovute all'assenza dell'indirizzo e-mail nella domanda, od alla sua scrittura in maniera non chiara e leggibile da parte del compilatore.
  6. Al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle comunità locali, gli spazi sono assegnati in via preferenziale ai cittadini residenti nel Comune, secondo la seguente ripartizione: 30 spazi ai residenti di Barberino Tavarnelle e 20 spazi ai residenti in altri Comuni. Qualora non pervengano abbastanza richieste di partecipazione da parte dei cittadini residenti in questo Comune da occupare tutti gli spazi ad essi riservati, tali spazi verranno assegnati ai residenti degli altri Comuni che ne abbiano presentato regolarmente domanda.
  7. Il proprio spazio espositivo non può essere dato in uso ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
  8. L'assegnazione degli spazi viene effettuata dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 e facendo corrispondere il numero dello spazio riportato nella planimetria allegata (allegato A), all'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.

## **Art. 7 – Modalità di partecipazione**

1. Il partecipante deve essere presente nello spazio assegnato per tutta la durata della manifestazione.
2. Al fine di facilitare le operazioni di assegnazione degli spazi e le attività di vigilanza e controllo, gli espositori devono esibire sul posto copia della domanda di partecipazione presentata al Comune.
3. In caso di prevista impossibilità a partecipare all'evento, il richiedente è obbligato a darne comunicazione entro le ore 13,00 del

venerdì precedente alla data di svolgimento della manifestazione, con le stesse modalità di inoltro della richiesta di adesione alla manifestazione.

4. L'accesso all'area della manifestazione con veicoli è consentito esclusivamente agli espositori nei seguenti orari:
  - dalle ore 8,30 alle ore 9,30 per lo scarico del materiale e la preparazione dell'esposizione;
  - dalle ore 18,00 alle ore 19,00 per il carico del materiale esposto e la pulizia dello spazio concesso.
5. terminate le operazioni di scarico della merce da esporre, e comunque entro le ore 9:30, gli espositori devono provvedere a spostare i veicoli dall'area della manifestazione e a parcheggiarli negli appositi stalli ove è consentita la sosta.

### **Art. 8 – Norme di comportamento**

1. I rifiuti prodotti durante lo svolgimento della manifestazione non dovranno essere lasciati sul posto. L'area assegnata dovrà essere riconsegnata priva di ogni materiale, pulita ed in perfetto ordine.
2. E' obbligatorio esporre in modo chiaro i prezzi dei singoli oggetti. E' consentito l'uso di un solo cartellino indicante il prezzo in caso di prodotti esposti identici e del medesimo valore.
3. E' fatto inoltre divieto:
  - a) di usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
  - b) di introdurre, pubblicizzare e esporre articoli non attinenti alla manifestazione;
  - c) di accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata e/o di debordare in qualsiasi modo dallo spazio concesso;
  - d) di allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
  - e) di danneggiare o imbrattare la pavimentazione della Piazza.
4. Durante la manifestazione dovranno essere altresì rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di contenimento epidemiologico, anche ed eventualmente emanate in via straordinaria e temporanea.

### **Art. 9 – Controlli e vigilanza**

Il controllo del corretto svolgimento della manifestazione e del rispetto delle presenti norme e di quelle regionali o nazionali, per quanto applicabili, è demandato alla Polizia Locale e agli organi di vigilanza competenti.

### **Art. 10 – Responsabilità**

Chiunque partecipi al Mercatino in qualità di espositore durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in

essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.

## **Art. 11 - Sanzioni**

Salvo che il fatto non sia già previsto da una disposizione regionale o nazionale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7*bis* del D.lgs. 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, secondo le disposizioni e procedure indicate dall'articolo 16 della L. 689/1981.

Di seguito, all'interno dei massimi e minimi edittali di cui all'art. 7*bis* del D.lgs. 267/2000, si predeterminano i massimi ed i minimi effettivamente applicabili in relazione alla specifica disposizione violata, stabiliti secondo l'oggettiva gravità della violazione alla fattispecie astratta ex art. 11 della L. 689/1991:

- per la violazione dell'art. 5, comma 2 - da € 80,00 a € 480,00;
- per la violazione dell'art. 6, comma 7 - da € 80,00 a € 480,00;
- per la violazione dell'art. 7, comma 1 - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 7, commi 4 e 5 - da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 1 - da € 50,00 a € 300,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 2 - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 3, lettere a), b), c), d) - da € 25,00 a € 150,00;
- per la violazione dell'art. 8, comma 3, lettera e) - da € 80,00 a € 480,00.